



*Procura Generale della Repubblica
della Corte di Cassazione*

Requisitoria e conclusioni scritte per:

UDIENZA CAMERALE SENZA DISCUSSIONE ORALE

(art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28.10. 2020)

GIA' PUBBLICA UDIENZA

della

SEZIONE SESTA PENALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 13 OTTOBRE 2021

Ruolo n. 2 (n. 16066/2021 R.G.)

Ricorrente: *****

Ricorre contro: Sentenza Corte di Appello di Milano del 18.2.2021

IL PUBBLICO MINISTERO

Rileva quanto segue.

Va in premessa evidenziato che la Corte di Appello di Milano veniva investita della presente vicenda per la seconda volta quale giudice di rinvio, in conseguenza dell'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Milano del 15.1.2019

Con il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce la mancata assunzione di una prova decisiva- l'esame della figlia del ricorrente e della persona offesa, all'epoca minorenni e nelle more divenuta maggiorenne, unica persona effettivamente presente in casa ed in grado di confermare o meno i fatti esposti dalla vittima.

Sul punto la difesa segnala che nella prima sentenza di annullamento emessa dalla VI sezione della Corte di Cassazione era stata riconosciuta la decisività di tale deposizione e che, nonostante ciò, nella sentenza qui impugnata l'istanza difensiva, nel frattempo reiterata, non risulta assolutamente presa in considerazione.

Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'articolo 572 cp pur in assenza della deposizione della figlia della coppia.

Con il terzo motivo si eccepisce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Deve preliminarmente richiamarsi il principio di diritto evincibile dalla seguente massima: "In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen. la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, mentre, nel caso previsto dal secondo comma, il giudice è tenuto a disporre l'ammissione delle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado negli stessi termini di cui all'art. 495, cod. proc. pen., con il solo limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. (In motivazione la Corte ha affermato che, nella prima ipotesi, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, mentre, nel secondo caso, la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso e compiuto)."

Cass, sezione III **Sentenza n. 47963 del 13/09/2016** .

Proprio sulla base di tale orientamento deve fondatamente affermarsi che, nel caso di specie, le ragioni del rigetto della audizione della figlia- nel frattempo divenuta maggiorenne- della coppia siano in maniera implicita ma inequivoca enucleabili dalla motivazione che con chiarezza e logicità si sofferma sulla pluralità di elementi che riscontrano la tesi della persona offesa e, al contempo, sulle ragioni per le quali i testi della difesa non forniscano alcun elemento idoneo a scalfire il ben definito quadro probatorio determinatosi, all'esito del giudizio, in capo all'imputato.

Va ricordato che in relazione alla richiesta di integrazione probatoria la valutazione sulla completezza dei dati probatori già raccolti e sulla conseguente decisività della integrazione proposta è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in questa sede, e che- va ribadito- nel caso di specie risulta esercitata correttamente, secondo quanto si evince dalla lettura della motivazione.

Deve, inoltre, ritenersi pienamente osservata la direttiva contenuta nella seconda sentenza di annullamento con rinvio, nella quale si richiedeva alla Corte di Appello una più approfondita disamina degli elementi delineanti la responsabilità dell'imputato, il che puntualmente è avvenuto, così come si evince dalle articolate e dettagliate argomentazioni riportate alle pagine 2,3 e 4 della impugnata sentenza.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile.

Le censure difensive si fondano su una rilettura degli elementi di fatto e, dunque, su argomentazioni di merito non valutabili nel giudizio di legittimità, le quali, in ogni caso, si scontrano con il dato oggettivo della doppia valutazione conforme del compendio probatorio data dai giudici di merito.

Il solo dato della mancata audizione della figlia della coppia, in ragione della argomentata non decisività alla luce del quadro probatorio definitosi, non vale a scalfire la validità del percorso motivazionale seguito.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile.

Le ragioni della mancata concessione delle attenuanti generiche sono chiaramente esposte a pagina 4 ed erano state ampiamente rappresentate anche nelle precedenti sentenze di merito sicchè del tutto infondata è l'eccezione di assenza di motivazione

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di cassazione rigetti il ricorso.

Roma, 1 settembre 2021

Il Sostituto Procuratore Generale
Vincenzo Senatore

